

(N. 732)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportiva, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1949 (V. Stampato N. 479)*

d'iniziativa dei Deputati **LUCIFREDI, BONTADE Margherita, TOMMASI, BARTOLE, RUSSO Carlo, CORTESE e FUSI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 NOVEMBRE 1949

Aumento dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La misura massima dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, è elevata da lire 4.000 a lire 80.000 annue.

La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 120.000.

#### Art. 2.

Per il 1950, il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, a' sensi del penultimo comma dell'arti-

colo 115 del testo unico sopracitato, è fissato nella misura seguente:

- a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, lire 9.000;
- b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 4.500;
- c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 2.250;
- d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 1.800;
- e) nei Comuni con più di 5.000 abitanti e fino a 10.000, lire 1.000.

Con successivo provvedimento legislativo sarà determinata l'entità del contributo da corrispondersi negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie.

#### Art. 3.

Nei Comuni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il rimborso al Comune

previsto dal secondo comma dell'articolo 115 del testo unico della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, può essere effettuato per l'intero ammontare dell'indennità di residenza di cui all'articolo 1.

Rimane fermo, in ogni caso, il disposto del terzo comma del citato articolo 115.

Ove i fondi del capitolo di bilancio previsto dall'articolo 2 del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, non siano sufficienti ad una corresponsione integrale, l'indennità di residenza verrà ridotta in misura uniforme per tutte le farmacie dei Comuni di cui al primo comma.

#### Art. 4.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro del

tesoro. Esse conterranno le norme per l'amministrazione e l'erogazione, da parte dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, dei proventi derivanti dal pagamento dei contributi previsti dall'articolo 2; a tale amministrazione dovranno partecipare rappresentanti delle categorie professionali interessate. Le norme stesse stabiliranno altresì le modalità per l'anticipazione e l'erogazione dell'indennità di residenza ridotta nei casi previsti dall'articolo 3.

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.